



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 63 DEL 07/05/2019

AREA ANAGRAFICO-CERTIFICATIVA REGISTRO IMPRESE

OGGETTO: Rifiuto denunce REA per mancata regolarizzazione

IL CONSERVATORE

VISTE le denunce REA di cui all'elenco allegato “ A”, per le quali l'istruttoria ha evidenziato incompletezze e imperfezioni che ne impediscono l'evasione ;

CONSIDERATO che l'ufficio ha provveduto a richiedere in via telematica le necessarie correzioni, con l'avvertenza che in caso di mancata regolarizzazione, nel termine congruo assegnato, sarebbe stato emesso provvedimento di rifiuto, in conformità dell'art. 11 comma 11 del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581;

ACCERTATO ormai decorso il termine utile assegnato, senza che gli interessati abbiano provveduto a regolarizzare le domande;

CONSIDERATO, peraltro, che gli inviti alla regolarizzazione per come sopra formulati da quest'ufficio, costituiscono, altresì, legittima espressione del preavviso di diniego di cui all'art. 10 bis della Legge 241/1990;

RITENUTO che le predette denunce, per le quali, tra l'altro, gli interessati hanno dimostrato nei fatti, di non aver alcun interesse giuridicamente qualificato, devono essere rifiutate con provvedimento da comunicarsi al richiedente con lettera raccomandata (art. 11 comma 12 DPR n. 581/1995), per le motivazioni tutte riportate nella modulistica agli atti e che qui si richiama per relationem;

RICHIAMATO l'art. 21 bis della Legge 241/1990 che testualmente dispone: “il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile.



Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile e risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia”.

RITENUTO, quindi, provvedere, dato il numero elevato di destinatari del presente provvedimento che rende eccessivamente gravoso la comunicazione personale, alla comunicazione mediante la forma di pubblicità istituzionale dell'Ente e, quindi, tramite affissione della presente e dell'allegato elenco oltre che all'Albo Camerale, altresì, sulla home page del sito istituzionale per 15 giorni consecutivi, dando atto che al presente provvedimento viene attribuita la clausola di immediata efficacia considerato il prevalente interesse pubblico alla trasparenza degli archivi.

RILEVATO che, per ragioni di economicità del procedimento amministrativo, si reputa opportuno adottare un unico provvedimento;

CONSIDERATO che, si rende necessario autorizzare a respingere il protocollo di registrazione assegnato a ciascuna domanda rifiutata contenuta nell'allegato elenco;

VISTI:

1. la legge 580/93;
2. il DPR 581/1995;
3. gli artt. 2188 e 2435 c.c.
4. la legge 241/1990
- 5.

TUTTO ciò premesso,

D E T E R M I N A

1. il rifiuto delle denunce REA relative ai soggetti giuridici obbligati, poichè incomplete nella documentazione presentata o errate, nonché per tutte le motivazioni riportate nella relativa messaggistica telematica delle posizioni dettagliate nell'elenco allegato “A” al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

2. la pubblicazione del presente provvedimento per 15 giorni consecutivi nel sito istituzionale dell'Ente;

3. che al presente provvedimento viene attribuita la clausola di immediata efficacia, considerato il prevalente interesse pubblico alla trasparenza degli archivi;

4. a norma dell'articolo 3 comma 4 della legge n.241/90 avverso il presente provvedimento e' ammessa l'impugnazione davanti al Tribunale Amministrativo Regionale

IL CONSERVATORE
Dott. Alfio Pagliaro